

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

L'anno, giornodel mese di..... fra il Distretto Socio Sanitario 16, nella persona di Avv. Francesco Gullotta, nella qualità di Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune capofila, e l'Ente....., con sede in..... via..... nella persona di, nella qualità di Legale Rappresentante,....., iscritta al n..... dell'Albo Regionale, ex art. n. 26 della L.R. n. 22/86, giusto decreto.n.....del.....del competente Assessorato Regionale Enti Locali,....., per svolgere i Servizi di **SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - Azione B.1.a, di cui al Programma Operativo Nazionale – PON Inclusionione – Avviso 3/2016. CUP: D21E17000400006**

Art. 1 Oggetto

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, ex art. 118 Cost., commi 1 e 2 art. 13 del TUEL, art. 34 L.R. 10/00, disciplina, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni del Distretto Socio- Sanitario n. 16, le linee fondamentali dell'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori dei Servizi alla Persona.

Art. 2 Finalità del patto di accREDITAMENTO

La finalità del presente "Patto di accREDITAMENTO" è quella di disciplinare il rapporto tra il Distretto Socio Sanitario n. 16 ed i soggetti accREDITATI per l'erogazione dei Servizi di **SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO**.

Il sistema dell'accREDITAMENTO, è fondato sulla libera scelta, del soggetto accREDITATO, da parte del genitore e/o l'esercente la potestà parentale, al fine di garantire un armonico sviluppo psico-fisico dei minori.

Con il presente "Patto", si intende:

- Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo da parte dei soggetti accREDITATI, nell'ottica della libera concorrenza;
- Valorizzare la centralità del cittadino-utente e la propria capacità di autonoma e auto-determinazione, sia come protagonista in ordine all'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato destinato ai propri figli, sia alla scelta del soggetto erogatore;
- Implementare le risorse della comunità locale, attraverso la concertazione con tutti gli Enti del terzo settore, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi offerti.

Art. 3 Albo distrettuale dei soggetti accREDITATI

Possono essere iscritti all'Albo distrettuale dei soggetti accREDITATI, tutti quei soggetti che, a seguito

di avviso pubblico di accreditamento da parte del Distretto Socio Sanitario 16 e di presentazione di apposita istanza (parte integrante del presente atto), risultino in possesso dei requisiti richiesti e del parere favorevole della apposita Commissione.

Tale Albo potrà essere sottoposto a revisione annuale, per la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso degli Enti già accreditati e per l'esame di eventuali nuove istanze di iscrizione.

Art. 4

Ambito territoriale dell'accREDITamento

L'ambito territoriale di riferimento dell'accREDITamento è il Distretto Socio-Sanitario n. 16, che comprende i Comuni di Catania - Capofila del Distretto- Misterbianco e Motta Santa Anastasia; ciascun Comune ha caratteristiche sue proprie, riguardo al numero potenziale di fruitori del servizio.

Art. 5

Beneficiari dei servizi

I beneficiari del servizio sono n. 301 minori, in età compresa tra i 6 e 18 anni, residenti nei comuni d'ambito, inseriti presso le strutture scolastiche ubicate, prioritariamente, in contesti fortemente degradati, in condizioni di disagio sociale- scolastico-familiare, a rischio di dispersione e/o segnalati dal Servizio Sociale professionale dell'Ente locale e dell'USSM.

Il progetto ha una articolazione, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, con monte orario da un minimo di 14 ore ad un massimo di 20, per 13 mesi, in relazione alla tipologia di servizio da avviare. Prioritariamente, saranno privilegiati i nuclei familiari con problematiche correlate agli interventi inclusivi per la fuoriuscita della marginalità, già fruitori del piano di attivazione sociale e lavorativa previsti dal PON SIA-REI, al fine di garantire percorsi di accompagnamento e sostegno di misure volte al superamento di situazioni di esclusione sociale, nonché facilitare l'accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali esigibili, con la prospettiva di eventuali altri interventi previsti nell'ambito della programmazione locale e distrettuale, con particolare attenzione alle azioni, in fase di avvio, nell'ambito dei Centri di Aggregazione Territoriale (CAT), finanziati con il PON Metro.

Art. 6

Procedure di ammissione al servizio

I Servizi verranno attivati, previa presentazione istanza e/o segnalazione del case manager dell'Ente locale e/o USSM all'Ufficio di Piano Distrettuale, nel rispetto della libera scelta del genitore ed in riscontro al PEI elaborato.

L'istanza, debitamente compilata e firmata dal genitore o chi esercita la potestà genitoriale, su apposito modello, verrà valutata dall'Ufficio di Servizio Sociale Professionale, con l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, in stretta sinergia con le istituzioni coinvolte e la partecipazione attiva della famiglia e dello stesso minore.

Dalla scelta dell'Ente accreditato da parte dell'utente, l' Ufficio di Piano Distrettuale, previa valutazione del case manager, avvia la segnalazione, per la presa in carico, all'Ente prescelto ed accreditato nell'ambito del Lotto territoriale di riferimento. Il referente designato per la struttura scolastica e/o case manager del caso, avvierà periodicamente azioni di controllo e di monitoraggio del servizio, al fine di verificare il grado di rispondenza tra il fabbisogno assistenziale dell'utente ed il piano predisposto ed attuato dall'Ente incaricato, i cui esiti saranno trasmessi all'ufficio di

gestione.

Art. 7 **Libertà di scelta dell'assistito**

Al fine di riconoscere un ruolo di “centralità” il genitore del minore ammesso al servizio (o chi esercita la potestà genitoriale) eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere.

In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, il familiare del minore ha la facoltà di revocare il fornitore scelto, se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale che ha in carico il soggetto.

A tal fine, il genitore del minore, formalizzerà la propria volontà di scelta ad un altro Ente accreditato per il lotto di pertinenza, all'Ufficio di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto. Il trasferimento sarà operativo entro il 15° giorno dalla presentazione dell'istanza.

Art. 8 **Modalità organizzative dei servizi**

L'Ente accreditato presterà il servizio, in ottemperanza all'Avviso pubblico, con diligenza e puntualità, secondo l'articolazione fissata dal PEI.

Gli operatori, chiamati all'espletamento del servizio e, precisamente, Educatore professionale e Psicologo, offriranno la loro opera in relazione alla propria competenza, nei seguenti ambiti:

Accompagnamento Socio Educativo, per n. 14 ore mensili, è rivolto a n. 266 alunni degli istituti comprensivi, in età di obbligo scolastico, di cui n. 220 residenti a Catania, n. 37 residenti a Misterbianco, n. 9 residenti a Motta S. Anastasia, individuati dagli uffici di Servizio Sociale, nei confronti dei quali verrà elaborato un Piano Educativo Individualizzato, per il superamento delle difficoltà riscontrate in sede di analisi, con la messa in rete dei servizi programmati con altre linee di finanziamento.

L'azione prevede l'interdisciplinarietà degli interventi che vedono nel lavoro di équipe (costituita da: Assistente Sociale referente, in qualità di case manager, Psicologo, Educatore professionale, Insegnante), il cardine della metodologia, già ampiamente sperimentata negli anni precedenti, con il modello P.I.P.P.I.

Gli operatori saranno presenti nelle sedi scolastiche ove frequenta il minore, il cui raccordo operativo sarà curato dall'Ufficio di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto, preposto al trattamento del caso, con le modalità organizzative che si concorderanno in ogni singolo territorio.

Ruolo centrale ricopre il referente territoriale, designato dal Centro Multizonale per il monitoraggio della struttura scolastica, che si interfaccia con il Distretto con una relazione trimestrale e reportistica della casistica in carico, beneficiaria del servizio.

Educativa civile e penale, per n. 20 ore mensili affidate all'educatore professionale, si rivolge a n. 35 minori, sottoposti a provvedimento di tutela da parte del Tribunale per i Minorenni, con l'obiettivo di sostenere un armonico sviluppo psico-fisico del minore, mediante interventi a sostegno delle funzioni genitoriali e/o interventi articolati in relazione al Piano Educativo Individualizzato, che prevedono l'attivazione delle risorse disponibili in ambito territoriale.

Funzione cardine è la presenza dell'Educatore professionale che opera in stretta collaborazione con gli operatori istituzionali chiamati al trattamento del caso.

I minori saranno segnalati dal Servizio Sociale professionale dell'Ente locale e/o dell'U.S.S.M.

Si prevede la costituzione di un'equipe di operatori che realizzerà :

- Accompagnamento educativo individualizzato per la prevenzione dell'insuccesso scolastico;
- Uno spazio di ascolto psicologico presso le strutture scolastiche presenti sul territorio;
- La presa in carico e gestione dei minori segnalati e del nucleo familiare;
- L'attività di raccordo con gli insegnanti, la famiglia, i servizi specialistici dell'ASP, le strutture che offrono sostegno scolastico, attività di aggregazione, sportive e altro.
- Attività di counseling per gli adolescenti in fascia d'età 14 – 18 anni e le famiglie.
- Presa in carico dei minori inviati dall'U.S.S.M.

Gli operatori specializzati devono possedere uno dei seguenti titoli:

- Laurea in Scienze dell'Educazione;
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- Laurea Scienza della Formazione;
- Laurea Pedagogia;
- Laurea in Psicologia;

Devono inoltre possedere documentata esperienza nel servizio oggetto del presente Avviso da almeno tre anni.

I P.E.I. verranno suddivisi, sulla base del numero dei minori e del numero complessivo delle ore, effettuate per ciascun utente da parte dell'Ente, per ciascun lotto territoriale, così articolato:

Sostegno educativo scolastico

Lotto n. 1: Centro Storico - S. Cristoforo	n. 60 PEI;
Lotto n. 2: Picanello – Ognina - Stazione	n. 25 PEI;
Lotto n. 3: Vulcania- Borgo Sanzio	n. 10 PEI;
Lotto n. 4: Barriera- Canalicchio	n. 15 PEI;
Lotto n. 5: S. Giovanni Galermo - Trappeto Nord - Cibali	n. 40 PEI;
Lotto n. 6: Nesima- MontePo- S. Leone	n. 15 PEI;
Lotto n. 7: S. Giorgio- Librino	n. 55 PEI;
Lotto n. 8: Misterbianco e Motta Santa Anastasia	n. 46 PEI.

Educativa civile e penale

Lotto n. 9: Catania - Misterbianco e Motta Santa Anastasia	n. 35 PEI.
--	------------

1.

Art. 9

Corrispettivo dell'affidamento

Il Servizio SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO della durata di 13 mesi, è rivolto a 301 minori, ha un costo complessivo pari a €. 1.192.500,00 (Spese ed IVA inclusa); il PEI definisce il monte orario da dedicare al minore, da un minimo di 14 ore ad un massimo di 20 ore, come in dettaglio specificato nella scheda progettuale.

Il costo del servizio scaturisce dal costo orario dell' Educatore professionale e dello Psicologo, onnicomprensivo di tutti gli oneri, da inquadrare secondo il C.C.N.L. delle cooperative sociali, delle sigle sindacali maggiormente rappresentative, e dal costo delle spese di gestione e dell'IVA;

Educatore Professionale	€ 18,97;
Psicologo	€ 18,97;
Costi di gestione 5,5%	€ 1,05;
I.V.A. 5 %	€ 0,98;

Totale

€ 21,00

Il Distretto riconoscerà direttamente agli Enti accreditati il valore economico di ogni PEI, non garantendo alcun numero minimo di adesioni.

Art. 10

Obblighi dell' Ente accreditato

L' Ente dovrà garantire, senza eccezione alcuna, l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente "Patto di Accreditamento".

Il Servizio sarà svolto dall'Ente mediante propri operatori, qualificati come indicato nell'Avviso pubblico, che dovranno essere adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere.

Gli operatori devono essere in possesso del titolo di studio specifico per i compiti da espletare.

Entro 30 giorni dall'affidamento, l'Ente contraente, dovrà inviare all'Ufficio di gestione l'elenco del personale operante, come specificato nella scheda tecnica allegata.

L'elenco sopramenzionato dovrà essere corredato dai relativi titoli di studio, curriculum e rapporti di lavoro.

Ogni variazione del personale, dovrà essere comunicata entro dieci giorni all'Ufficio di Gestione.

L'Ente si impegna inoltre:

- a fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento con foto;
- a garantire la non interruzione del servizio;
- a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo a giudizio concorde delle parti (Servizio Sociale/ L'Ente) con tempestività, con altro di pari professionalità, tenuto conto dell'urgenza e della gravità del caso, dandone comunicazione e indicandone le generalità all'Ufficio, al Servizio Sociale Comunale, all'utente ed alla famiglia;
- a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale Comunale e dell'Ufficio di Gestione di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra Ente/Utente/Servizio Sociale;
- a fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 626/94;
- a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio, in coerenza con gli obiettivi del servizio in oggetto;
- il rispetto degli orari stabiliti e della durata dell'intervento;
- la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, da qualsiasi fonte provengano;
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato. L'Ente si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle cooperative sociali, delle sigle sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e similari dalla data dell'affidamento e per tutta la durata del progetto. L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità per : retribuzione; contributi previdenziali e assicurativi; assicurazione infortuni; disposizioni in materia sanitaria.

L'Ente gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente ai suoi responsabili, i cui nominativi verranno segnalati tempestivamente all'ufficio di gestione.

L'Ente accreditato manterrà indenne l'A.C. da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente avviso, sollevando l'Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale,

a riguardo. Le eventuali spese sostenute dall'A.C. per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall' Ente accreditato. A tal fine l' Ente accreditato è tenuto, entro cinque giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuto affidamento in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza (RCT), per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell' Ente accreditato nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; 3.000.000,00 per danni a persone; 1.000.000.00 per danni a cose.

La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'Impresa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dalla stessa Impresa.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l'impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 3.000.000 a sinistro e € 3.000.000 per persona.

Tale polizza dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola buona fede Inail".

Le suddette polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, l' Ente accreditato sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio di Gestione fornendo i necessari dettagli.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio di Gestione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Ente dovrà provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività.

E' altresì necessario che l' Ente provveda alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Delle assicurazioni contratte l'Ente dovrà fornire documentazione entro un mese dall'inizio dell'attività all'Ufficio di Gestione.

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, l' Ente sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio di Gestione fornendo i necessari dettagli.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio di Gestione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11

Modalità di Erogazione dei pagamenti

Il soggetto accreditato emette, mensilmente, regolare fattura al Comune Capofila, riferita alle prestazioni effettuate nel mese precedente, contenente:

- codice identificativo CUP , con indicazione del servizio di riferimento;
- n. PEI realmente avviati nel corso del mese di riferimento per il servizio espletato;
- coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio,- Cod. CAB – ABI etc.)

- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dal Distretto.

Ai fini del controllo della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, per il personale alle proprie dipendenze e comunque incaricato, l'Ente dovrà inoltre produrre:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del presente progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico dovuto per legge, relativo a detti rapporti di lavoro, è stato assolto, nonché l'avvenuta regolare retribuzione, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, nel mese precedente del personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL Coop. Soc., delle sigle sindacali maggiormente rappresentative;

- di trasmettere periodicamente le buste paga del personale utilizzato nel servizio con relativa quietanza e F.24 (bonifico bancario, copia estratti conti dalla quale si evince la tracciabilità finanziaria).

In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Distretto, salvo quanto previsto dal presente Patto di Accreditamento, potrà sospendere o ritardare i pagamenti senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.

Il Distretto Socio Sanitario 16 si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni, effettivamente rese dal soggetto accreditato, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della disponibilità di cassa e previa valutazione del Servizio Sociale Professionale referente per struttura e/o case manager del caso. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Il Distretto si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso, con il soggetto accreditato, contestazioni formali previste dal presente Patto.

Art. 12

Durata e risoluzione del patto di accreditamento

Il presente Patto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata del progetto; è escluso il tacito rinnovo. Il Ministero, comunque, ha fissato al 31/12/2020 quale data di chiusura del programma.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all' art. 9, l'Ufficio si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno dell' Ente se: dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi; sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare, a qualunque titolo, denaro dall'utente o da altri); reiterate inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione; mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; elevato turnover del personale; utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l' Ente è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatogli in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs 196/2003 e D.Lgs. n. 51/2018.

E' fatto divieto al soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del servizio. Il presente accreditamento è soggetto a revoca, previo preavviso, nel caso di violazione di cui alle modalità indicate. Nel caso in cui il soggetto intenda rinunciare all'accreditamento qui sottoscritto, dovrà darne preventiva comunicazione con un anticipo di 15 giorni, a mezzo pec, all'indirizzo del Distretto Socio Sanitario 16.

Art. 13
Rifusione danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Ufficio potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Ente.

Art. 14
Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura del servizio affidato, l'Ufficio si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo, non resi dall'Ente, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente "Patto di Accreditamento".

Art. 15
Divieto di cessione

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'Ente venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 16
Fallimento

In caso di fallimento, il servizio si intenderà senz'altro revocato e l'Ufficio provvederà a termini di legge.

Art. 17
Foro competente

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Catania.

Art. 18
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente patto.

Art. 19
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Patto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

L'Ente contraente

Il Distretto Socio Sanitario 16